

I
- - -
U
- - -
A
- - -
V

Università Iuav di Venezia

Tolentini / Santa Croce 191
30135 Venezia
t. +39 041 257 1111 www.iuav.it
c.f. 80009280274
p. iva 00708670278

Servizio concorsi e carriere personale tecnico amministrativo e previdenza
t. +39 041 257 2323 f. +39 041 257 1871
personale.amministrativo@iuav.it; ufficio.protocollo@pec.iuav.it

Venezia,
prot. n.
Tit. VII/11
anno 2026/fasc. n.

A tutto il personale tecnico amministrativo

Oggetto: indicazioni operative su ferie, lavoro straordinario e scostamenti orari

Con la presente,
si ricorda a tutto il personale tecnico amministrativo, che, come previsto dall'art. 13 comma 2 del REGOLAMENTO DI ATENEO DELL'ORARIO DI LAVORO (emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2019 n. 659), **non** è possibile procrastinare più di due settimane di ferie nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Pertanto:

- Al **01/07/2026** non è possibile avere più di **38 giorni di ferie residue** (36 per gli assunti da meno di 3 anni)
- Al **01/01/2027** non è possibile avere più di **48 giorni di ferie residue** (46 per gli assunti da meno di 3 anni)

Nell'impossibilità di rientrare nei limiti previsti al 30 giugno 2026 a causa di scadenze lavorative, è **necessario** concordare con il proprio responsabile un piano di fruizione delle ferie per rientrarvi nella maniera più solerte possibile a partire dal 1° luglio, utilizzando il periodo estivo per la massima fruizione.
Per chi fosse in regola al 30 giugno (38/36 giorni residui), si ricorda che entro il 31 dicembre dovrà quindi utilizzare ulteriori 18/16 giorni.

Si ricorda inoltre che il **lavoro straordinario** è autorizzato solo per esigenze eccezionali e possono essere consentite e retribuite prestazioni di lavoro straordinario **soltanto nei casi in cui esista autorizzazione rilasciata dai dirigenti**, come previsto dall'**art. 9 commi 1 e 3 del REGOLAMENTO DI ATENEO DELL'ORARIO DI LAVORO**.
Si raccomanda pertanto in caso di necessità di richiedere preventivamente tale autorizzazione per il tramite del proprio responsabile.

Per quel che riguarda invece gli scostamenti orari si faccia riferimento al **succitato articolo al comma 5**

"Qualsivoglia eccedenza rispetto alla tipologia di orario prescelta, che non si configuri come lavoro straordinario, costituisce credito orario, che può essere cumulato e fruito sotto forma di recupero debiti orari o come recupero delle giornate di chiusura dell'Ateneo, tenuto conto delle esigenze organizzative. L'eventuale credito orario presente alla data del 31 dicembre non potrà superare le 25 ore. Ulteriori eccedenze verranno azzerate."

Si precisa infine che **nelle chiusure obbligatorie (a partire da quella estiva)**, per tutti coloro che **non** rientrano nei limiti delle ferie residue previsti **non è possibile fruire di credito orario (CRO)**. Il personale può fruire, nell'ordine: di ferie, poi eventuali RCCO e infine CRO.

Il servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo e previdenza rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

area Finanza e Risorse umane
il dirigente
Corrado Angeletti